



**SERVIZI D'INVESTIMENTO
INFORMATIVA ALLA
CLIENTELA
MIFID**

*Documento redatto ai sensi dell'articolo: 36 del Regolamento
Intermediari (Delibera Consob N° 20307 del 15 febbraio 2018)*

Sommario

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	2
INFORMAZIONI GENERALI	5
DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE E DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI	19
INFORMATIVA SINTETICA SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE	23
DOCUMENTO INFORMATIVO SINTETICO IN MATERIA DI INCENTIVI NON MONETARI	25

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI CLIENTELA E TUTELE ACCORDATE

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clienti cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a) clienti al dettaglio;
- b) clienti professionali;
- c) controparti qualificate.

I **clienti al dettaglio** sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento. Sono clienti al dettaglio, quelli che la normativa non considera clienti professionali o controparti qualificate. Rientrano in tale categoria anche i clienti professionali e le controparti qualificate che hanno richiesto e ottenuto di essere trattati come clienti al dettaglio. Si precisa che la Banca include nella categoria dei clienti al dettaglio tutte le posizioni cointestate e tutti i rapporti riferiti a società fiduciarie.

I **clienti professionali** sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente come tali dal legislatore (*"clienti professionali di diritto"*) quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;

nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie e dai soggetti che richiedono di essere trattati come clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (*"clienti professionali su richiesta"*). La Banca classifica come clienti professionali di diritto le imprese di grandi dimensioni.

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra *"clienti professionali privati"* e *"clienti professionali pubblici"* individuati in apposito regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In base a quanto deciso dalla Banca, rientrano nella categoria dei clienti professionali, oltre alle imprese di grandi dimensioni, anche i clienti al dettaglio e le controparti qualificate che hanno chiesto e ottenuto di essere trattati come clienti professionali.

Le **controparti qualificate** sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini.

- A) Sono controparti qualificate i seguenti soggetti: imprese di investimento, banche, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, fondi pensione, intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli art. 106, 107, 113 del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993), società di cui all'art. 18 del Testo unico bancario, istituti di moneta elettronica, fondazioni bancarie, governi nazionali e loro corrispondenti uffici, banche centrali, organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, nonché le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci, imprese la cui attività consiste nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, nonché le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Sono, altresì, controparti qualificate le imprese cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificate come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 3, della Direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.
- B) Rientrano nelle controparti qualificate, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: € 20.000.000,00;
 - fatturato netto: € 40.000.000,00;
 - fondi propri: € 2.000.000,00.

La Banca classifica come controparte qualificata i clienti di cui al punto A) che precede.

2. VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SU RICHIESTA DEL CLIENTE E SU INIZIATIVA DELL'INTERMEDIARIO

L'intermediario può decidere di classificare come cliente professionale o come cliente al dettaglio un cliente che, a norma di legge, potrebbe essere classificato come controparte qualificata, oppure come cliente al dettaglio un cliente qualificabile secondo la normativa come cliente professionale di diritto.

Il cliente ha diritto di richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta di variazione può essere effettuata solo a titolo generale (e cioè con riferimento a tutti i servizi di investimento).

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

In particolare il cliente può richiedere di mutare la propria classificazione nei termini seguenti:

- 1.1. da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- 1.2. da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio su richiesta;
- 1.3. da controparte qualificata a cliente professionale di diritto;
- 1.4. da controparte qualificata a cliente al dettaglio su richiesta.

L'accoglimento della richiesta del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

2.1. La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela, riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

In particolare, la scelta effettuata dalla Banca prevede che la classificazione come cliente professionale determini:

- 1) la disapplicazione di alcune disposizioni di tutela, tra cui, con riferimento alle norme applicabili a tutti i servizi di investimento, quelle inerenti a:
 - attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente (art. 47, comma 3 del Regolamento Intermediari);
- 2) la parziale deroga alla disciplina prevista per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza:
 - con riferimento ai clienti professionali esiste una presunzione in merito alla conoscenza ed esperienza degli stessi, sia con riferimento alla valutazione di adeguatezza, sia con riferimento alla valutazione di appropriatezza;
 - con specifico riferimento ai clienti professionali di diritto sussiste inoltre, nell'ambito della valutazione di adeguatezza per la prestazione del servizio di consulenza, una presunzione in capo agli stessi circa la capacità finanziaria di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento dichiarati;

La disapplicazione delle suddette regole di condotta, previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali, è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che l'intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti **requisiti**:

- (i) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- (iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente **procedura**:

- (a) il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale;
- (b) l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- (c) il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- (d) l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- (e) l'intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

In ogni caso spetta al cliente professionale informare l'intermediario di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la sua classificazione; l'intermediario adotta misure appropriate ove constatata che il cliente non soddisfa più le condizioni per essere trattato come cliente professionale.

2.2. La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio su richiesta

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione, se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. La richiesta del cliente professionale è soggetta al consenso dell'intermediario. Pertanto, ove la Banca

consenta la variazione, i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le tutele previste per i clienti al dettaglio, elencate nel punto 2.1.

2.3. La variazione da controparte qualificata a cliente professionale di diritto

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere di essere trattato come un cliente professionale .

La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario.

2.4. La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio su richiesta

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario.

INFORMAZIONI GENERALI

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sull'intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.

1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

1.1. Informazioni sull'intermediario

Dati identificativi

Denominazione: BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A.
Indirizzo: Via sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1 - 33043 Cividale del Friuli (Udine)
C.F. - Partita IVA 00249360306
Iscrizione Albo Bankit 5758.8.0
Registro Imprese di Udine 00249360306

Contatti

Recapito telefonico: 0432 7071
Numero di fax: 0432 730370
Indirizzo e-mail: info@civibank.it
Sito Internet: www.civibank.it

Autorizzazione

L'intermediario dichiara di essere stato autorizzato all'esercizio dei seguenti servizi di investimento, come previsti dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti;

e dei relativi servizi accessori.

Recapito dell'Autorità di Vigilanza

Banca d'Italia
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma
tel.: +39 06 47921

CONSOB

Via G.B. Martini, 3
00198 Roma
tel. +39 06 84771 (centralino) f fax +39 06 8417707

Lingua

La lingua con la quale il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni varie) è la lingua italiana.

Metodi di comunicazione

L'invio di comunicazioni, notifiche e altre dichiarazioni della Banca al cliente e del cliente alla Banca (ivi compreso il conferimento di ordini relativi a specifiche operazioni) dovrà essere effettuato, con pieno effetto, secondo le modalità e con le forme di volta in volta precisate nel contratto relativo al servizio di investimento prestato (ai rispettivi recapiti -per la Banca, deve intendersi la dipendenza di riferimento-, ivi compresi eventuali indirizzi di posta elettronica, salvo che sia diversamente concordato).

Si precisa in particolare che, nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, collocamento prestati dalla Banca, gli ordini sono impartiti alla Banca per iscritto, telefonicamente o tramite il servizio di internet banking offerto dalla Banca. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.

Inoltre tramite il canale digitale il cliente intestatario di Contratto Unico per i Servizi di Investimento e di utenza internet banking con profilo dispositivo potrà ricevere e confermare nella propria area riservata le raccomandazioni personalizzate inerenti i Fondi in collocamento (Sicav e OICR) formulate dal consulente, autorizzando altresì le relative operazioni dispositive tramite le proprie credenziali d'accesso al sistema.

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli eventuali istruzioni specifiche devono essere impartite per iscritto.

Natura e frequenza della rendicontazione fornita al cliente

(i) Servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, collocamento e consulenza prestati dalla Banca

La Banca fornisce entro i termini e con i contenuti previsti dalla normativa di riferimento apposita rendicontazione contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese. Nel caso di disposizioni relative a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente, la Banca invia al cliente un rendiconto delle operazioni effettuate. La Banca non è tenuta ad inviare alcuna rendicontazione nel caso in cui le informazioni di cui sopra siano inviate al cliente dalla società prodotto. A seguito della prestazione del servizio di consulenza, la Banca consegna al Cliente un'apposita reportistica contenente i

dettagli della proposta di investimento/disinvestimento formulata ovvero l'esito di adeguatezza/non adeguatezza dell'operazione richiesta dal Cliente.

La Banca invia al Cliente, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti presso la Banca medesima, contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto.

La Banca invia, inoltre, al Cliente, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri dallo stesso sostenuti relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi, nonché sull'importo effettivo degli incentivi dalla stessa pagati o percepiti.

Inoltre la Banca invia al cliente, con periodicità annuale, un report avente ad oggetto la valutazione della coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il relativo profilo finanziario.

(ii) Servizio di gestione di portafogli

Con cadenza trimestrale la Banca invia al cliente un rendiconto trimestrale relativo all'attività di gestione di portafogli prestata. Nel caso in cui nella linea di gestione sottoscritta dal cliente sia prevista una leva finanziaria superiore ad uno, la Banca invia al cliente in ogni caso un rendiconto mensile. In alternativa il cliente può richiedere per iscritto alla Banca l'invio di informazioni sulle operazioni eseguite di volta in volta. In tale caso la Banca, in aggiunta alle informazioni inviate di volta in volta per ciascuna operazione, invia un rendiconto annuale o, qualora la linea di gestione preveda la possibilità che il patrimonio gestito sia investito in strumenti finanziari derivati o in strumenti negoziati che permettano di acquisire o vendere valori mobiliari (ad esempio, diritti di opzione), un rendiconto almeno semestrale.

1.2. Servizi di investimento prestati dall'intermediario

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:

a) Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Consiste nell'attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta.

Nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio la Banca, ricevuto da un cliente l'ordine di acquisto/vendita di strumenti finanziari, provvede ad eseguirlo ponendosi come controparte del cliente stesso.

b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito di un ordine di un cliente avente ad oggetto l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, lo esegue ricercando una controparte, diversa da sé stessa, sulle diverse sedi di esecuzione, e facendo incontrare gli ordini. Tale servizio comprende la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla banca al momento della loro emissione. La remunerazione della Banca è rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.

c) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi. L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore sottoscriva gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, con l'impegno di offrirli agli investitori, oppure che il collocatore si impegni a sottoscrivere tutti (o parte de) gli strumenti finanziari non collocati presso gli investitori.

d) Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Con il contratto di gestione l'intermediario autorizzato si obbliga, verso corrispettivo e nell'ambito di un mandato conferito dal cliente, a gestire mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari il patrimonio dello stesso cliente mandante composto da strumenti finanziari ed attività liquide. L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di tradurre dette valutazioni in operazioni. Il contratto di gestione contiene esplicite indicazioni in relazione a: 1) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente; 2) la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente; 3) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; 4) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.

e) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle sedi dallo stesso prescelte.

f) Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'intermediario, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se è destinata al pubblico.

1.3 Informazioni sui costi e oneri connessi ai servizi di investimento prestati dall'intermediario

Le informazioni riguardanti i costi e gli oneri standard, connessi allo svolgimento dei servizi d'investimento sono contenute nel Foglio Informativo disponibile sul sito internet della Banca e presso le Filiali della medesima. Informazioni specifiche sui costi cumulativi dei servizi e di ciascun prodotto sono forniti in occasione di ciascuna operazione.

2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

2.1. Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono

regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la Banca presta il servizio di custodia e amministrazione.

Nelle evidenze, la Banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

2.2. Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del cliente anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari di pertinenza del cliente possono essere depositati, previo consenso del cliente, presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati;
- DEPObank-Banca Depositaria Italiana s.p.a.

In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi dalla Banca stessa, per proprio conto, presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente subdepositati presso i subdepositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del subdepositario.

Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi, anche extracomunitari, i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario.

La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.

Le quote/azioni di fondi comuni e SICAV non sono depositate presso la Banca, bensì presso le banche depositarie indicate nei relativi prospetti.

2.3. Diritti di garanzia o privilegi

a) Diritto di garanzia

La Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

b) Privilegio

In caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

c) Diritto di compensazione

Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

2.4. Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti da parte della Banca

La Banca non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.

Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

2.5. Sistemi di garanzia dei depositi

La Banca aderisce, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa.

Le modalità dell'indennizzo sono disciplinate nel "Regolamento Operativo" approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2007, come tempo per tempo modificati.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

Ulteriori informazioni circa il Fondo Nazionale di Garanzia possono essere reperite sul sito internet <http://www.fondonazionaledigaranzia.it>.

La Banca, inoltre, ai sensi dell'art. 96 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Tale Fondo è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti dal citato art. 96 e pari ad euro 100.000,00. Il Fondo interviene,

previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

L'organizzazione ed il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati nello Statuto e nel Regolamento che possono essere consultati sul sito internet www.fitd.it.

2.6. Reclami

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto dal cliente alla Banca tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

BANCA DI CIVIDALE SCPA

Ufficio Reclami

Via sen. Guglielmo Pelizzo nr. 8-1

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

In alternativa i reclami possono essere inviati: via

fax al numero 0432 730370

via mail all'indirizzo: ufficioreclami@civibank.it

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del cliente e dati anagrafici;
- posizione del cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc...);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

Il cliente può utilizzare il modulo predisposto dalla Banca, disponibile in Filiale, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte, sottoscriverlo e consegnarlo direttamente ad un operatore della Filiale stessa.

La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito. L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

3. INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

3.1. Le tipologie di strumenti finanziari trattati

3.1.1. I titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

3.1.2. I diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base all'applicazione del rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

3.1.3. I titoli di debito

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestatato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni che costituiscono i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (**zero coupon**) e la misura può essere fissa (**obbligazioni a tasso fisso**) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (**obbligazioni a tasso variabile**).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

a) **Obbligazioni corporate**

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione). Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

b) Obbligazioni sovranazionali

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate come appartenenti ad un unico paese. La Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

c) Obbligazioni governative emesse dalla Repubblica Italiana

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- **Buoni ordinari del Tesoro**
Sono titoli obbligazionari a breve termine emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati
- **Certificati del Tesoro zero coupon**
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
- **Certificati di Credito del Tesoro**
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.
Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
- **Buoni del Tesoro Poliennali**
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente
- **Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea**
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.
- **BTP Italia**
È un titolo di Stato che fornisce all'investitore una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi italiani: sia le cedole, pagate semestralmente, che il capitale, la cui rivalutazione viene anch'essa corrisposta semestralmente, sono rivalutati in base all'inflazione italiana, misurata dall'Istat attraverso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi.

d) Obbligazioni convertibili

Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista.

e) Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle dei paesi in cui gli stessi titoli sono collocati.

f) Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate dell'emittente medesimo.

3.1.4. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati (c.d. "OICVM") e OICR alternativi (c.d. "FIA"). Per OICVM si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva n. 2009/65/CE, come tempo per tempo modificata ("Direttiva UCITS"). La Direttiva UCITS prevede una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni alle quali un OICVM deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Sono FIA tutti gli OICR che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS ma in quello della direttiva 2011/61/UE ("Direttiva AIFMD"). Tali fondi sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati.

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi i cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in azioni di SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto.

c) Società di investimento a capitale fisso

Le società di investimento a capitale fisso (SICAF) sono OICR chiusi costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso e hanno per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; gli investitori nel patrimonio di una SICAF sono vincolati a mantenere il loro investimento per tutta la durata della società.

d) Exchange Traded Funds

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV che sono caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

e) Exchange Traded Commodities

Fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds (vedi) che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime.

3.1.5. Gli strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.

La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay – off".

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

a) Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o *maturity date*) prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; - merci, come petrolio, oro, grano, ecc..

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (*short position*).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza). Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o *physical delivery*;

- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e - il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o *cash settlement*.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti *forward* ed i contratti *futures*.

- **contratti forward**

I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto *forward price*. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.

Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*). Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

- **contratti future**

Anche i *future* sono contratti a termine. Si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto *future price*. Il *future price* corrisponde al prezzo di consegna dei contratti *forward* ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice".

b) **Gli swap**

La traduzione letterale di *swap*, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante.

Gli *swap* sono contratti OTC (*over-the-counter*) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. I contratti *swap* sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.

Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.

La caratteristica essenziale delle operazioni di *swap* – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.

Esistono tre categorie di *swap*:

- su tassi di interesse o *interest rate swap*;
- su valute o *currency swap*;
- *domestic currency swap*.

Interest rate swap

Sono operazioni finanziarie caratterizzate dallo scambio di flussi di interessi facenti riferimento a importi nominali che non vengono trasferiti né all'inizio né alla conclusione della transazione. Il regolamento dei flussi di interesse può avvenire inoltre in via differenziale. Si distinguono tre tipi di *interest rate swap*:

- *coupon swap*, contratto in base al quale si ha lo scambio tra un flusso di interessi a tasso fisso e uno a tasso variabile, denominati nella stessa valuta;
- *basis rate swap*, contratto in base al quale si ha lo scambio tra flussi di interessi a tassi variabili denominati nella stessa valuta e calcolati sul medesimo capitale di riferimento con tempi diversi;
- *cross-currency interest rate swap*, contratto in base al quale si ha lo scambio tra due flussi di interesse denominati in due valute diverse.

c) **Le opzioni**

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile. Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell'opzione.

Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore apre una posizione corta (*short position*).

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (*call*) o vendere (*put*), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione *call* riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo *spot*) e prezzo di esercizio;
- nel caso di *put*, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo *spot*.

La differenza fra prezzo *spot* e prezzo di esercizio, nel caso della *call*, e prezzo di esercizio e prezzo *spot*, nel caso della *put*, è comunemente detta valore intrinseco.

Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

d) I *certificates*

I *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva. I *certificates* senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante.

I *certificates* con leva, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* che *bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato.

e) I *warrant*

I *warrant* sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari (generalmente azioni).

f) I *covered warrant*

Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

3.1.6. Le obbligazioni strutturate

Sono considerate strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa in Italia o in un altro stato (*basket linked*);
- indici azionari o panieri di indici azionari (*equity linked*);
- valute (*forex linked*);
- quote o azioni di OICR (fondi comuni e SICAV);
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, e innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando modalità peculiari per la determinazione degli interessi. Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale.

Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di modalità peculiari di determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore.

a) Le obbligazioni *reverse convertible*

Le *reverse convertible* sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. La *reverse convertible* è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione *put*).

Una *reverse convertible*, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della *reverse*, con l'acquisto dell'opzione *put*, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di *reverse* del tipo *physical delivery*) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo *cash*). In conclusione, le *reverse convertible* non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

b) Le obbligazioni *linked*

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

c) Le obbligazioni "step up" e "step down"

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.

In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

d) Le obbligazioni *callable*

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

3.1.7. Prodotti di investimento assicurativo

Sono prodotti di investimento assicurativo le polizze rivalutabili collegate ad una gestione separata, le polizze *unit linked* ed *index linked*, i contratti di capitalizzazione e le polizze multiramo.

a) polizze *index linked*

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (*rectius* indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. Gli indici di riferimento sono in genere di tipo borsistico o azionario. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.

b) Polizze *unit linked*

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento in cui vengono investiti i premi versati.

c) Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

d) Polizze rivalutabili collegate a una gestione separata

Le Polizze rivalutabili collegate a una gestione separata sono prodotti che prevedono l'investimento del premio versato in una gestione separata, vale a dire in un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Sul capitale investito è inoltre prevista la garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato.

e) Polizze multiramo

Le Polizze multiramo sono prodotti che presentano al loro interno una componente rivalutabile collegata a una gestione separata e una componente *unit linked*. L'allocazione di tali componenti, a seconda del prodotto, può essere predeterminata o rimessa alla scelta dall'investitore.

3.1.8. Altri strumenti/prodotti finanziari trattati dalla Banca

a) Certificati di deposito

I certificati di deposito (CD) sono titoli trasferibili, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata.

Il cliente mette a disposizione della Banca una somma di denaro con un vincolo a scadenza, ricevendo in cambio un titolo rappresentativo del deposito effettuato.

I certificati di deposito sono titoli emessi dalla Banca e destinati alla circolazione.

I certificati di deposito hanno una durata massima di 5 anni e possono essere a tasso fisso o variabile.

Gli interessi sono corrisposti normalmente attraverso cedole; tuttavia sono presenti anche certificati che sono sottoscritti sotto la pari e rimborsati al valore nominale (*zero coupon*).

Il capitale è, di norma, rimborsato alla scadenza.

I certificati di deposito possono essere:

- a tasso fisso: remunerano l'investimento ad un tasso di interesse fisso stabilito prima dell'emissione;
- a tasso variabile: remunerano l'investimento ad un tasso di interesse variabile. Il tasso varia a determinate scadenze temporali seguendo i tassi di mercato;
- zero-coupon: sono senza cedola (*coupon*); non liquidano periodicamente gli interessi ma li corrispondono unitamente al capitale alla scadenza del titolo.

I certificati di deposito sono emessi in Euro.

b) Pronti contro termine

L'operazione di pronti contro termine si realizza attraverso due compravendite contestuali, una a pronti ed una a termine, dei medesimi strumenti finanziari, poste in essere tra il cliente e la Banca. In sostanza, dunque, una delle parti acquista a pronti un certo importo di titoli (acquirente a pronti, di norma individuato nel cliente) che l'altra parte (acquirente a termine, di norma la Banca) si impegna a riacquistare ad una certa data ed a un prezzo prefissato.

La compravendita a termine ha effetti obbligatori; ne consegue che gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione restano nella proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine pattuito.

Per tutta la durata dell'operazione i diritti inerenti agli strumenti finanziari oggetto del contratto spettano al cliente acquirente a pronti.

Le operazioni di pronti contro termine possono avere ad oggetto soltanto i seguenti strumenti finanziari: titoli di stato al portatore e strumenti

Per tutta la durata dell'operazione i diritti inerenti agli strumenti finanziari oggetto del contratto spettano al cliente acquirente a pronti.

Le operazioni di pronti contro termine possono avere ad oggetto soltanto i seguenti strumenti finanziari: titoli di stato al portatore e strumenti finanziari obbligazionari non convertibili italiani e/o esteri di proprietà della Banca.

La remunerazione del contratto di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il controvalore totale a termine ed il controvalore totale a pronti.

3.1.9 Gli strumenti/prodotti finanziari complessi e a complessità molto elevata

In via generale sono strumenti/prodotti finanziari complessi quelli caratterizzati da:

- elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o
- limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o
- illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall'illiquidità del prodotto.

Con Comunicazione n. 0097996/2014, la Consob ha elencato alcuni prodotti finanziari a complessità molto elevata. Nell'ambito di questi, inoltre, l'Autorità di vigilanza ha individuato prodotti a complessità molto elevata normalmente non adatti alla clientela al dettaglio.

Al riguardo si evidenzia che la Banca:

- **non include nella propria gamma d'offerta, rivolta alla clientela al dettaglio, prodotti finanziari a complessità molto elevata normalmente non adatti alla clientela al dettaglio, né consente alla propria clientela al dettaglio di acquistare/sottoscrivere tali prodotti di propria iniziativa.**
- include nella propria gamma d'offerta prodotti finanziari complessi ed a complessità molto elevata, con le modalità ed i limiti previsti nel contratto che disciplina i servizi di investimento prestati dalla Banca.
- Nel caso in cui la Banca dovesse modificare la propria operatività, ne darà notizia alla clientela mediante aggiornamento della presente sezione.
- Per maggiore chiarezza si riporta l'elenco allegato alla Comunicazione Consob n. 0097996/2014 nel quale sono individuati i prodotti finanziari a complessità molto elevata ed i prodotti finanziari a complessità molto elevata non adatti alla clientela al dettaglio:

<i>Prodotti finanziari a complessità molto elevata non adatti alla clientela al dettaglio</i>	<i>i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities)</i>
	<i>ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR"))</i>
	<i>iii. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)</i>
	<i>iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura</i>
	<i>v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente</i>
<i>Prodotti finanziari a complessità molto elevata</i>	<i>vi. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv</i>
	<i>vii. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF</i>
	<i>viii. obbligazioni perpetue</i>
	<i>ix. OICR c.d. alternative</i>
	<i>x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente</i>
	<i>xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1</i>
	<i>xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 (ossia OICVM strutturati che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (pay-off) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM con caratteristiche simili) nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche</i>

3.2. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

i) il grado di complessità dello strumento finanziario (cfr. par. 3.1.9);

II) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;

III) la sua liquidità;

IV) la divisa in cui è denominato;

V) i rischi derivanti dall'applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail in (cfr. par. 3.2.4);

VI) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivativa.

3.2.1. La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

a) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

b) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato di riferimento.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

c) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

d) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

Inoltre, più bassi sono i tassi offerti dal mercato, maggiore è la volatilità implicita, in quanto la vita residua espressa in termini di durata finanziaria di un titolo tende ad aumentare con tassi bassi e a diminuire con tassi più elevati in un rapporto inverso. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote

o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV- e società di investimento a capitale fisso – SICAF-). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico della quota (maggiorato o diminuito delle commissioni previste); quest'ultimo valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

f) I rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi

Con riferimento alle polizze *unit linked* ed *index linked* occorre tener presente che:

- nelle polizze *index linked* il capitale ottenibile è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi;
- nelle polizze *unit linked* il capitale ottenibile è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza.

3.2.2. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati o MTF a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi, anche per la frammentazione della liquidità derivante dalla soppressione dell'obbligo di concentrazione delle operazioni nei mercati regolamentati.

3.2.3. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

3.2.4. Rischi derivanti dall'applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail-in

La direttiva europea 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, ovvero "BRRD") è stata recepita dall'ordinamento italiano con i decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 e è entrata integralmente in vigore a partire dal 01.01.2016.

La direttiva di cui sopra introduce nell'ambito dell'Unione europea regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento; le nuove norme consentono in particolare di gestire le crisi di banche e imprese di investimento in modo ordinato, attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

In base alla nuova normativa, l'Autorità di Risoluzione potrà sottoporre alla procedura di risoluzione una banca nel momento in cui ritenga che:

- a) si trovi in stato di dissesto o a rischio di dissesto;
- b) le misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza non consentano di evitare in tempi ragionevoli tale dissesto;
- c) sottoporre la banca alla liquidazione coatta amministrativa (cioè alla specifica procedura di fallimento prevista per le banche) non permetterebbe di salvaguardare la stabilità del sistema, di proteggere depositanti e clienti e di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali

Qualora ritenesse necessario un intervento di risoluzione nei confronti di una banca, Banca d'Italia potrà attivare i seguenti strumenti:

- a) vendere una parte dell'attività ad un acquirente privato;
- b) trasferire temporaneamente le attività e passività a una entità (*bridge bank*) costituita e gestita dall'Autorità stessa per proseguire le funzioni più importanti in vista di una successiva vendita sul mercato;
- c) trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- d) applicare il "**bail-in**".

In caso di attivazione del "**bail in**", il valore di alcuni strumenti finanziari emessi in proprio dalla banca interessata alla procedura di risoluzione (come azioni e obbligazioni subordinate) potrebbe diminuire se non addirittura vedersi annullato.

Per aumentare la capacità di assorbimento delle perdite ovvero aumentarne il grado di patrimonializzazione nell'ambito della stessa procedura, l'Autorità potrebbe anche imporre alla banca di convertire le obbligazioni non subordinate in azioni, ovvero modificare la scadenza di alcuni titoli o variare l'importo degli interessi maturati e la data a partire dalla quale quest'ultimi diventino esigibili.

In particolare, il "**bail in**" si applica seguendo un criterio gerarchico la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le perdite. Solo dopo aver esaurito le risorse della categoria più rischiosa si coinvolgono le altre categorie di risparmiatori.

Nel dettaglio, l'**ordine di priorità** in caso di ricorso al "**bail in**" è il seguente:

- i) gli azionisti;
- ii) i detentori di altri titoli di capitale e di obbligazioni bancarie subordinate;
- iii) i detentori di obbligazioni bancarie ordinarie;
- iv) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro.

Sono espressamente esclusi dal "bail in":

- a) le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito per un importo fino a 100.000 euro, protetti dal Fondo di garanzia dei depositi;
- b) le passività garantite, inclusi i *covered bonds*;

c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli in deposito di altri emittenti.

Informativa alla clientela

La Banca, in conformità con la normativa di recepimento della direttiva BRRD, fornisce una puntuale informativa in merito ai vari aspetti rilevanti della citata disciplina ai propri Clienti nei confronti dei quali sono prestati servizi di investimento (quali consulenza, collocamento, ecc.) e servizi accessori (quali custodia e amministrazione di strumenti finanziari), adeguando l'informativa connessa a detti servizi, sia di natura precontrattuale (informativa generale sui servizi di investimento e accessori) che relativa ai singoli servizi, quali i moduli di raccolta ordini e sottoscrizione, nonché l'estratto conto periodico del servizio di custodia e amministrazione.

3.2.5. Gli altri fattori fonte di rischi generali

a) Commissioni e oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve prendere visione delle informazioni relative a tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggungeranno alle perdite subite.

b) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in giurisdizioni extracomunitarie

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in Paesi extracomunitari, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

c) Operazioni eseguite fuori da mercati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati o MTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio) o rivolgersi ad un internalizzatore sistematico. Per le operazioni effettuate fuori da questi mercati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia ammesso alla quotazione in alcun mercato regolamentato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

3.2.6. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti.

Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

a) Rischi dei futures

- l'effetto leva

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

- ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate *standard*" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

b) Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

- l'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima

determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

- la vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

c) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in *futures* e opzioni

- termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della *Clearing House* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

- sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

- rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

d) Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli *swaps*

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

I contratti di *swaps*

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario né una forma *standard*. Esistono al più modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è generalmente nullo, ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Nel caso in cui il valore del contratto non sia nullo in partenza il contraente può essere chiamato a versare (o a ricevere) un importo a garanzia (*upfront*) prima della data di regolamento dei differenziali. Tali pagamenti rendono difficoltosa la valutazione del contratto *swap*.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere e le motivazioni degli eventuali *upfront* contrattualizzati.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte extracomunitaria, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE E DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Premessa

Secondo quanto disposto dalla Direttiva MiFID II, gli intermediari sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevoli e ad attuare meccanismi efficaci per ottenere i migliori risultati possibili nell'esecuzione degli ordini ricevuti (c.d. "*Best Execution*").

Nel rispetto di tale normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni sulla Policy adottata dalla Banca in materia di *best execution*, ed in particolare su:

- la Strategia di Trasmissione degli Ordini adottata per il caso in cui la Banca, ricevuto l'ordine impartito da un Cliente, lo trasmetta ad un altro intermediario per la relativa esecuzione nelle sedi opportune;
- la Strategia di Esecuzione degli Ordini adottata per il caso in cui la Banca, ricevuto l'ordine impartito da un Cliente, lo esegua direttamente. La Banca si impegna ad adottare la Policy, come comunicata alla clientela, cercando di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, in conformità ai termini della Strategia di Trasmissione e di Esecuzione degli ordini dichiarata.

In condizioni anomale di mercato, che potrebbero manifestarsi anche in caso di malfunzionamenti dei sistemi della Banca o dei Negoziatori, o in caso di alterazioni del normale svolgimento degli scambi, la presente Policy non verrà applicata. In queste situazioni, la Banca potrebbe non essere in grado di trasmettere gli ordini della Clientela ai Negoziatori e di conseguenza il fattore di esecuzione primario sarà la capacità di eseguire tempestivamente l'ordine del Cliente.

INFORMAZIONI GENERALI

1. Fattori e Criteri di Esecuzione considerati per la Best Execution

Nell'esecuzione dell'ordine del Cliente, il conseguimento della *best execution* tiene conto di una serie di elementi (c.d. "Fattori di Esecuzione") ordinati secondo criteri prestabiliti (c.d. "Criteri di Esecuzione").

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione al fine di garantire la Best Execution sono:

- prezzo dello strumento finanziario;
- costi di esecuzione;
- rapidità e probabilità di esecuzione;
- rapidità e probabilità di regolamento;
- natura e dimensione dell'ordine;
- ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

Quali "Criteri di Esecuzione", per i clienti classificati come "Clientela al dettaglio" assume importanza centrale il corrispettivo totale (*total consideration*), composto dalla somma dei seguenti fattori:

1. prezzo dello strumento finanziario
2. costi di esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali costi di accesso e/o connessi alle sedi di esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali).

2. Istruzioni specifiche del Cliente

Il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella Strategia di Esecuzione degli Ordini per ottenere la *best execution* sugli elementi dell'ordine coperti da istruzioni specifiche.

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la banca trasmette l'ordine attenendosi a tali istruzioni, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa. Il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può peraltro comportare l'impossibilità di applicare in tutto o in parte la Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli Ordini e quindi di ottenere, per il Cliente, la "*best execution*".

3. Sedi di Esecuzione

Nella prestazione di Servizi di esecuzione di ordini e di negoziazione per conto proprio, la banca trasmette gli ordini dei clienti alle Sedi di Esecuzione che potranno assicurare, in modo duraturo, la *Best Execution*, come definita nelle sezioni che precedono. La selezione delle sedi di esecuzione è stata effettuata in base ai seguenti criteri:

- liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni;
- costi relativi alla negoziazione ed all'accesso alle sedi di esecuzione;
- costi e modalità di regolamento.

Tenuto conto di questi criteri, il soggetto Negoziatore, come di seguito definito, ha deciso di differenziare la Strategia di Esecuzione in funzione degli strumenti finanziari da negoziare:

- per gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati sui mercati regolamentati di Borsa Italiana, viene adottata una Strategia di Esecuzione "dinamica", cioè sono comparate più sedi di esecuzione e, per ogni singolo ordine ricevuto, viene scelta di volta in volta quella che consente di ottenere la "*best execution*";

- per gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati sui mercati Usa viene adottata una Strategia di Esecuzione “dinamica”, cioè gli ordini vengono di volta in volta trasmessi dal soggetto Negoziatore alla sede di esecuzione che consente di ottenere il miglior risultato per il Cliente;
- per gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati sui restanti mercati e per gli strumenti derivati, è adottata una Strategia di Esecuzione “statica”, cioè è stata selezionata un’unica sede di esecuzione (il “mercato di riferimento”, cioè quello più significativo in termini di liquidità) avente caratteristiche tali da garantire in modo duraturo la “*best execution*”;
- per i Titoli di Stato e le Obbligazioni è stata adottata una Strategia di Esecuzione “dinamica”, cioè sono comparate più sedi di esecuzione e, per ogni singolo ordine ricevuto, viene scelta di volta in volta quella che consente di ottenere la “*best execution*”.

Come previsto dalla normativa, l’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione è possibile solo previo consenso preliminare esplicito del cliente. Tale consenso può essere espresso dal cliente in via generale ovvero in relazione a singole operazioni. Nel caso in cui tale consenso non sia stato espresso, i Market Makers/internalizzatori sono esclusi dalla Strategia di Esecuzione.

Il soggetto Negoziatore, come di seguito definito, si riserva il diritto di utilizzare altre sedi di esecuzione, quando, in particolari circostanze, ciò sia ritenuto necessario per assicurare la “*best execution*”, nonché di aggiungere o rimuovere dal suddetto elenco i Market Makers. L’elenco delle sedi di esecuzione selezionate per ciascuna tipologia di strumenti finanziari è riportato nell’Allegato 1. L’elenco delle sedi di esecuzione è disponibile anche sul sito web del Soggetto Negoziatore, di seguito indicato, dove compariranno anche tutte le eventuali modifiche ritenute opportune. Gli aggiornamenti dell’elenco delle sedi di esecuzione non verranno comunicati in alcuna altra forma qualora non modifichino significativamente la presente Execution Policy.

4. Soggetti Negoziatori

Nella prestazione del Servizio di ricezione e trasmissione ordini, gli ordini dei clienti vengono trasmessi ai Soggetti Negoziatori in possesso di esperienza e conoscenza specifici che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo.

5. Monitoraggio

Sarà verificato in via continuativa:

- che i Soggetti Negoziatori eseguano gli ordini alle migliori condizioni possibili;
- l’efficacia della propria Strategia di Esecuzione degli Ordini, con l’obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

6. Processo di aggiornamento e informativa al Cliente

Gli indirizzi in materia di Trasmissione e di Esecuzione degli Ordini saranno revisionati con periodicità almeno annuale, nonché al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

Ogni modifica essenziale apportata agli indirizzi di Trasmissione e di Esecuzione degli Ordini sarà resa disponibile pubblicando la versione aggiornata sul sito web www.civibank.it.

Una copia aggiornata del presente documento informativo è resa disponibile per la Clientela presso ogni filiale della banca.

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

(Servizio di “ricezione e trasmissione ordini”)

La Banca di Cividale SCpA trasmette gli ordini ricevuti dal Cliente, e aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell’Allegato 1, al Negoziatore principale per la relativa esecuzione: Equita SIM S.p.A. - Via Turati,9-20121 Milano.

In subordine è inoltre autorizzato come Negoziatore anche Banca Akros S.p.A., con sede in Viale Eginardo, 29 – Milano, che potrà supplire ad eventuali carenze temporanee del Negoziatore principale (Negoziatore di back-up) o essere utilizzato, anche senza preavviso, in determinate circostanze di mercato o in ogni caso, fatte le debite valutazioni, potrà affiancare o sostituire il Negoziatore principale.

In particolare, la Banca ha ritenuto che le misure adottate dai citati Negoziatori, e descritte nel documento informativo sulla Strategia di Esecuzione e sulla Strategia di Trasmissione degli ordini dai medesimi predisposto, siano idonee ad assicurare, in modo duraturo, il miglior risultato possibile nell’esecuzione e/o trasmissione ad altri intermediari degli ordini del Cliente.

L’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali i Negoziatori fanno affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumento finanziario, è contenuto nell’Allegato 1; tale elenco, e i relativi aggiornamenti, sono altresì disponibili sui rispettivi siti *web* www.equitasim.it e www.bancaakros.it. Altre sedi di esecuzione potranno essere utilizzate, laddove ricorrano particolari circostanze, quando ciò sia ritenuto necessario per assicurare la *best execution*.

La Strategia di Esecuzione degli ordini dei Negoziatori prevede inoltre, per alcune categorie di strumenti finanziari, la possibilità di esecuzione degli ordini in sedi di esecuzione diverse da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione. In particolare, Equita SIM S.p.a. ha predisposto:

- una Strategia di Esecuzione degli Ordini per conto dei clienti, che viene applicata agli ordini relativi a:
 - azioni e strumenti similari ammessi alla negoziazione sui mercati gestiti da Borsa Italiana;
 - azioni e strumenti similari di emittenti italiani trattati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) italiani o fuori mercato;
 - strumenti derivati italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana o trattati fuori mercato;
 - Titoli di Stato ed Obbligazioni;
- una Strategia di Trasmissione degli Ordini, che viene applicata agli ordini relativi a:
 - azioni e strumenti similari di emittenti esteri (salvo il caso in cui siano quotate anche sui mercati gestiti da Borsa Italiana);
 - strumenti derivati trattati su mercati esteri.

Ove peraltro i Negoziatori non abbiano accesso diretto alla sede di esecuzione dell’ordine, individuata nella propria Strategia di Esecuzione, gli stessi potranno avvalersi di *brokers*, selezionati in base ad adeguati criteri.

In particolare, i *brokers* di cui si avvale Equita SIM S.p.A. vengono individuati sulla base a criteri di economicità, efficienza, specializzazione e affidabilità. In maggior dettaglio, nella selezione dei *brokers* cui vengono trasmessi gli ordini, Equita SIM S.p.A. tiene conto dei seguenti elementi:

- commissioni e spese richieste per l'esecuzione degli ordini;
- accesso diretto ai mercati;
- disponibilità di un servizio di *direct market access* rapido, economico, efficiente e facilmente integrabile con gli applicativi di front office di Equita SIM S.p.A.;
- massima autonomia ed affidabilità in fase di regolamento delle transazioni;
- elevato standing internazionale.

I *brokers* di cui si avvale Banca Akros S.p.A. sono individuati sulla base dei seguenti criteri:

- standing (merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato);
- grado di articolazione degli accessi a mercati e/o sistemi e/o modalità di esecuzione degli ordini;
- tecnologia utilizzata nella filiera produttiva (in particolare, nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti);
- costi di esecuzione;
- probabilità di regolamento e relativi costi.

STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

(Servizio di "negoiazione per conto proprio")

La Banca di Cividale SCpA negozia in proprio conto le seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- Obbligazioni emesse dalla Banca stessa; e inoltre, in maniera episodica, Obbligazioni emesse da terzi e non ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- In maniera episodica, Azioni italiane ed estere non ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- In maniera episodica, Obbligazioni Italiane ed estere ed Azioni estere (per i Paesi non soggetti al Transaction Reporting) ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Criteri seguiti per la formazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati

- Obbligazioni emesse dalla Banca di Cividale SCpA a tasso fisso, step up, zero coupon e tasso variabile:

Il riacquisto da parte della banca avviene ad un prezzo calcolato attualizzando tutti i flussi futuri, certi e presunti (nel caso di tassi variabili) dell'obbligazione, utilizzando per lo sconto un tasso pari al rendimento lordo del Titolo di Stato italiano corrispondente per tipologia e scadenza; tale tasso può essere maggiorato, in normali condizioni di mercato, di massimi 200bp.

La vendita al Cliente sul mercato secondario sarà effettuata ad un prezzo calcolato attualizzando tutti i flussi dell'obbligazione, utilizzando per lo sconto un tasso pari al rendimento lordo del Titolo di Stato corrispondente per tipologia e scadenza diminuito, in normali condizioni di mercato, di massimi 100bp.

- Obbligazioni a tasso fisso e tasso variabile emesse da emittenti terzi:

Il prezzo di negoziazione viene individuato facendo riferimento ai prezzi di mercato di strumenti analoghi quotati su mercati regolamentati e che siano omogenei al titolo negoziato per ente emittente, tipologia di tasso e di vita residua.

- Azioni non quotate: Il prezzo viene di volta in volta individuato facendo riferimento ai prezzi delle negoziazioni più recenti effettuate su quel titolo anche alla luce del valore dichiarato da parte dell'emittente del titolo stesso.

ALLEGATO 1

SERVIZIO DI "RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI"

Nella prestazione dei Servizi di ricezione e trasmissione ordini e di gestione di portafogli, con riferimento agli ordini trasmessi da Banca di Cividale SCpA a Equita SIM S.p.A. e in subordine a Banca Akros S.p.A., si indicano di seguito le sedi di esecuzione utilizzate come descritto nel Strategie di Esecuzione dei citati Negoziatori.

Strumento finanziario	Sedi di esecuzione di Equita SIM S.p.A.	Sedi di esecuzione di Banca Akros
Azioni italiane e altri strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani e sistemi multilaterali di negoziazione.	Mercato regolamento e sistemi multilaterali di negoziazione.	Mercato regolamento e sistemi multilaterali di negoziazione.
Azioni europee, extraeuropee e altri strumenti finanziari azionari negoziati, rispettivamente, sui mercati regolamentati europei ed extraeuropei.	Mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.	Mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Market makers.
Obbligazioni e titoli di Stato italiani ed esteri quotati.	Mercati regolamentati, gestiti da Borsa Italiana e sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri. Market makers.	Mercati regolamentati, gestiti da Borsa Italiana e sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri. Market makers.
Obbligazioni italiane ed estere non quotate.	Market makers.	Market makers.
Derivati regolamentati italiani. Derivati italiani ed esteri quotati.	Mercati regolamentati, gestiti da Borsa Italiana. Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri. Market makers.	Mercati regolamentati, gestiti da Borsa Italiana. Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri. Market makers.
Derivati OTC	Market makers/internalizzatori.	Market Making di Banca Akros.

Le sedi di esecuzione vengono periodicamente aggiornate; le successive integrazioni o modifiche, nonché ulteriori informazioni specifiche sulle Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini da parte dei soggetti Negoziatori sono disponibili sui rispettivi siti web: www.equitasim.it e www.bancaakros.it

INFORMATIVA SINTETICA SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

1. PREMESSA

I conflitti di interesse possono sorgere quando uno dei soggetti (amministratori, dirigenti, dipendenti, persone direttamente o indirettamente ad essi connesse) della Banca di Cividale SCpA si trovino ad agire in una situazione nella quale gli interessi di cui sono portatori confliggono con quelli di uno o più dei loro clienti, o quando gli interessi di una pluralità di clienti non siano fra loro compatibili.

L'identificazione e la prevenzione dei conflitti di interesse e la loro appropriata gestione rappresentano un compito importante per le istituzioni finanziarie: la Banca di Cividale SCpA ed i suoi dipendenti in generale si sono impegnati a rispettare principi etici dotandosi di codici di autodisciplina che garantiscono in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard del mercato e con gli interessi della clientela.

La Banca di Cividale SCpA esige che i propri dipendenti e i terzi che operano per suo conto si attivino per identificare, analizzare e gestire i conflitti di interesse in modo da assicurare un equo trattamento di tutte le parti coinvolte, e ha quindi adottato un insieme di provvedimenti per la prevenzione, la pronta identificazione e la gestione dei conflitti di interesse.

Servizi offerti e attività svolte

Sono qui riepilogati i servizi di investimento, accessori e bancari, nonché altre circostanze dalle quali potrebbe scaturire un conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per il cliente:

Servizi di investimento

- Ricezione e trasmissione di ordini
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti
- Negoziazione per conto proprio
- Consulenza in materia di investimenti
- Gestione di patrimoni
- Collocamento di strumenti finanziari con o senza impegno irrevocabile ovvero assunzione a fermo

Relativamente alla modalità di erogazione dei servizi finanziari, la Banca di Cividale SCpA ha adottato un'impostazione che prevede l'abbinamento del servizio di consulenza al servizio di collocamento e distribuzione di Prodotti nonché ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio su Strumenti finanziari, nell'ambito dell'operatività presso la filiale per i prodotti inseriti nel catalogo di "Consulenza iniziativa Banca"

Servizi accessori

- Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari
- Partecipazione a consorzi di garanzia e di collocamento
- Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria
- Servizi di finanza aziendale alle imprese Attività di natura bancaria
- Raccolta del risparmio e concessione di finanziamenti
- Detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari
- Detenzione di partecipazioni in soggetti non quotati mediante apporto di capitale azionario o sottoscrizione di titoli obbligazionari convertibili in azioni (Private Equity).

Altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interessi

- Partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari;
- Rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari
- Ruoli/partecipazioni dei "soggetti rilevanti" in soggetti emittenti strumenti finanziari.

Criteria e modalità di individuazione delle diverse fattispecie di conflitto di interesse

L'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 ("Regolamento delegato MiFID II") stabilisce un "set" di criteri minimi in base ai quali l'intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con l'intermediario stesso un legame di controllo, diretto o indiretto, deve individuare i conflitti di interesse connessi alla propria attività.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse è "Soggetto Rilevante" il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie (i) i componenti degli Organi Aziendali, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti della Banca; (ii) i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della medesima Banca.

Di seguito si espongono le tipologie di conflitti di interessi che si possono manifestare in relazione alla prestazione di servizi di investimento.

Conflitti di interessi connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca

In questa categoria sono inclusi i conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari emessi (tipicamente le obbligazioni di propria emissione, o quote di OICR emessi da società nelle quali la Banca detiene una partecipazione). Ciò può verificarsi ad esempio nel caso del servizio di gestione patrimoniale, con l'investimento di parte del patrimonio in tali strumenti.

Conflitti di interessi connessi alla prestazione congiunta di più servizi di investimento

In tale categoria sono compresi i conflitti di interessi che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale l'intermediario svolge nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività di investimento diversi. Tale è, ad esempio, il caso in cui l'intermediario svolga il servizio di collocamento a fermo su strumenti finanziari e, contestualmente svolga il servizio di consulenza. Vi potrebbe essere l'interesse ad indicare al cliente gli strumenti finanziari collocati a fermo dalla Banca stessa, favorendo l'interesse della Banca al buon esito del collocamento a discapito dell'interesse del cliente.

Conflitti di interessi nell'ambito dello stesso servizio

In questa categoria sono compresi i conflitti di interessi derivanti da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi.

Conflitti di interessi connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari

Ricadono in questa categoria i conflitti di interessi che potrebbero derivare dalla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali la Banca detiene una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente, oppure, nel caso del servizio di gestione patrimoniale, con l'investimento di parte del patrimonio in tali strumenti.

Conflitti di interessi connessi a rapporti di finanziamento a emittenti strumenti finanziari

Ricadono in questa categoria i conflitti di interessi che potrebbero derivare dalla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in misura rilevante.

In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato anche mediante i proventi del collocamento.

Conflitti di interessi di carattere organizzativo

Rientrano in tale ambito le situazioni in cui la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a servizi di investimento/accessori o attività di investimento distinti può nuocere agli interessi dei clienti o determinare un profitto per l'intermediario.

2. Misure operative e organizzative per la gestione dei conflitti di interessi

La Banca di Cividale SCpA ha posto in atto delle procedure tese a garantire che i soggetti impegnati nelle attività che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato, prevedendo:

a) misure operative generali

- l'adozione di un codice etico, comprendente principi generali e norme comportamentali alle quali devono attenersi gli amministratori, i sindaci, la direzione generale e tutti i collaboratori della Banca, che stabilisce la preminenza degli interessi dei clienti rispetto a quelli della Banca;
- l'adozione di norme specifiche che regolano modalità, condizioni e limiti di svolgimento delle operazioni finanziarie personali di tutti i collaboratori della Banca, tra l'altro stabilendo che devono essere evitati comportamenti che possano avvantaggiare un cliente rispetto ad un altro;
- la definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, affinché sia assicurata la distinzione delle responsabilità di funzioni titolari di processi o di fasi di processo potenzialmente idonee a generare conflitti di interesse;
- la definizione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;

b) misure organizzative

- la prestazione del servizio di consulenza e l'effettuazione di una valutazione di adeguatezza bloccante in tutti i casi in cui la Banca abbia un interesse in conflitto;
- l'istituzione di una funzione di controllo di conformità delle norme (compliance), con il compito di monitorare l'efficacia e l'adeguatezza delle procedure organizzative e delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse e della tenuta e dell'aggiornamento del registro dei conflitti;
- la separazione organizzativa, funzionale e di processo tra le unità organizzative che prestano servizi di gestione di portafogli e quelle che prestano servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione ordini o consulenza e, in generale, fra le funzioni che prestano servizi finanziari e quelle che presiedono al processo creditizio;
- la predisposizione di procedure organizzative, informatiche e di regole di condotta per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole (es. rispetto priorità ordini esecuzione ordini); - una gestione dei reclami strutturata in modo da far sì che l'analisi delle contestazioni formulate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tale modo un giudizio indipendente.
- definizione di politiche commerciali e di remunerazione che non discriminano tra prodotti finanziari della Banca e di terzi.

Tipologie di conflitti di interesse oggetto di specifica informativa ai clienti

Il Regolamento Intermediari della Consob stabilisce che quando le misure adottate dall'intermediario per la gestione dei conflitti di interesse non sono sufficienti, i clienti debbano ricevere preventivamente un'adeguata informativa sulla natura dei conflitti. Tali situazioni potrebbero prodursi quando gli strumenti finanziari oggetto del servizio siano:

- emessi dalla Banca;
- oggetto di collocamento con assunzione a fermo/ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- emessi da società nelle quali siano detenute partecipazioni in misura rilevante dalla Banca;
- emessi da Società con significativi rapporti di fornitura;
- emessi da Società emittenti strumenti finanziari in rapporti di credito rilevanti con la Banca;
- emessi da Società emittenti strumenti finanziari e assicurativi finanziari non appartenenti alla Banca nelle quali i "soggetti rilevanti" detengono partecipazioni o ricoprono ruoli societari.

Nelle circostanze elencate le misure di gestione adottate potrebbero non essere sufficienti ad evitare che il conflitto stesso possa incidere negativamente sugli interessi del cliente.

Richieste di maggiori informazioni

Il Regolamento delegato MiFID II (art. 47, paragrafo 1, lettera i) prevede che l'intermediario fornisca ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario.

Le eventuali richieste rivenienti dalla clientela relative a maggiori informazioni in materia di gestione dei conflitti di interesse sono rivolte in forma scritta alla filiale di riferimento, che provvederà ad inoltrarla alla Funzione di Compliance per la formulazione della risposta.

DOCUMENTO INFORMATIVO SINTETICO IN MATERIA DI INCENTIVI NON MONETARI

La Banca percepisce benefici di carattere non monetario riconosciuti dalle società di gestione e/o dalle imprese di assicurazione/fondi pensione con cui collabora, tipicamente in forma di eventi dedicati alla formazione del personale, servizi, studi e analisi di mercato. La Banca valuta esclusivamente la partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi aventi a oggetto le caratteristiche di prodotti e strumenti finanziari ovvero servizi di investimento, di portata e natura tale da aumentare la qualità dei servizi resi al cliente finale.

OFFERTA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

(Informativa ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2005, nr. 206)

La presente ha valore di informativa precontrattuale e contiene alcune importanti indicazioni sui servizi di investimento disponibili a distanza e sulle modalità attraverso i quali sono forniti dalla Banca.

Ulteriori informazioni a disposizione del Cliente sono disponibili nelle istruzioni operative della funzionalità di "digital collaboration". La documentazione è sempre disponibile e conoscibile accedendo al sito www.civibank.it e su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della stessa per tutta la durata dei rapporti che il cliente è interessato a concludere.

Tramite il canale digitale il cliente intestatario di Contratto Unico per i Servizi di Investimento e di utenza internet banking con profilo dispositivo potrà ricevere e confermare nella propria area riservata le raccomandazioni personalizzate inerenti i Fondi in collocamento (Sicav e OICR) formulate dal consulente, autorizzando altresì le relative operazioni dispositive tramite le proprie credenziali d'accesso al sistema. Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5 del codice del Consumo è esclusa l'applicabilità del diritto di recesso ai servizi finanziari per le operazioni "il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che la Banca non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso".

Per quanto riportato al paragrafo precedente, alle operazioni concluse tramite il canale "digital collaboration" riguardanti OICR e Sicav è esclusa l'applicabilità del diritto di recesso. Per quanto disposto dal Codice del Consumo oltre a quanto riportato nella presente nota e per quanto sancito dalle altre norme applicabili al Contratto il Consumatore potrà consultare:

- l' "informativa privacy" fornita dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 c.d. "GDPR";
- i regolamenti contrattuali e i documenti contenenti le condizioni economiche di ciascuno dei servizi prestati dalla Banca.

Il consumatore deve sapere che:

- nessuno può contattarlo per offrire un servizio finanziario senza il suo consenso;
- può opporsi all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.